

Art.34.5 - Zone per attrezzature cimiteriali

1. Sono zone F3 destinate alle attrezzature cimiteriali esistenti, di ampliamento e di progetto.
2. Nelle zone cimiteriali si osservano disposizioni di cui alla legge 24 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nei nuovi cimiteri o negli ampliamenti si applicano i seguenti indici e parametri:
dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione 10 mq/100 mq di Sf.
4. Non fanno parte delle attrezzature cimiteriali le relative zone di rispetto, che sono indicate nelle tavole n. 2 Disciplina del territorio rurale e n. 3 Disciplina del territorio urbano, per l'applicazione dei prescritti vincoli di in edificabilità.
5. Tali zone possono essere utilizzate per la realizzazione di verde pubblico attrezzato e di parcheggi secondo le disposizioni normative in materia, oltre che per nuove superfici o la possibilità di destinare le superfici esistenti, nella misura massima di 50 mq di SE, per lo svolgimento di attività strettamente correlate e di servizio all'attrezzatura (per esempio vendita dei fiori).